

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Posta elettronica: [previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

Allegati: 1; Annessi: //.

**OGGETTO:** Decreti del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 2025, n. 202 e n. 204.  
Indennità *una tantum* in favore del personale militare dirigente. Effetti pensionistici.

## A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

### 1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2025, n. 202 e n. 204, recanti il recepimento dell'accordo sindacale per il personale dirigente delle Forze armate, rispettivamente, per i trienni 2018–2020 e 2021–2023.

In particolare, l'articolo 2 del d.P.R. n. 202/2025 nonché l'articolo 4 del d.P.R. n. 204/2025 prevedono la corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* i cui importi sono modulati in relazione a ciascun anno solare compreso nei succitati trienni ed in base a ciascun grado dirigenziale, compreso tra quello di Maggiore e quello di Generale (e gradi corrispondenti).

Con la presente circolare si intendono disciplinare i conseguenti effetti pensionistici, con particolare riguardo al personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, e che sia in tutto o in parte interessato alla corresponsione dei conguagli arretrati derivanti dall'applicazione dei provvedimenti pattizi in discorso.

### 2. TRATTAMENTO PENSIONISTICO

L'emolumento *una tantum* di cui ai provvedimenti in oggetto, in quanto provvisto di natura accessoria, concorre alla determinazione della base contributiva e pensionabile secondo la disciplina prevista dall'articolo 1866, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che rinvia alle specifiche disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, il citato comma 9 ha esteso ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche il regime previsto nell'assicurazione generale obbligatoria dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, improntato al principio della “omnicomprensività” della base contributiva e pensionabile.

Pertanto, il beneficio in questione, non sottraendosi a tale regola generale e, perciò stesso, essendo assoggettato alla contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni, entrerà nel

calcolo della pensione del personale militare interessato con le modalità proprie del sistema di calcolo contributivo, ossia nella determinazione della quota “C” di pensione.

Tale conteggio sarà, tuttavia, espletato secondo le precisazioni recate dal citato comma 10, dell’articolo 2 della legge n. 335/95, a mente del quale la valorizzazione del beneficio, unitamente al coacervo di tutti gli altri emolumenti accessori percepiti nell’anno di riferimento, avverrà per la parte eventualmente eccedente la maggiorazione figurativa del 18 per cento di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, calcolata sullo stipendio, esclusa l’indennità integrativa speciale.

Inoltre, per effetto del comma 11 del ripetuto articolo 2 della legge n. 335/95, l’indennità *una tantum* in disamina risulta parimenti pensionabile anche per la quota parte di pensione liquidata con i criteri di computo del sistema retributivo, ma con l’esplicita limitazione per cui essa concorre per la sola frazione derivante dal calcolo previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, contribuendo, cioè, alla formazione della “retribuzione media” sottesa al calcolo della cosiddetta quota “B” di pensione. Ed anche nella specie occorre operare il raffronto tra la maggiorazione figurativa del 18 per cento dello stipendio e l’insieme degli emolumenti accessori, ivi compreso il beneficio *de quo*, valorizzando l’importo più favorevole, attesa l’espressa previsione contenuta al comma 3 del ricordato articolo 1866 del C.O.M.

Infine, il comma 1, di quest’ultima disposizione, nel richiamare l’elencazione tassativa delle voci retributive espressamente definite pensionabili dalla legge, ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo i criteri del sistema retributivo assoluto (cd. quota “A”), non dischiude l’accesso dell’*una tantum* alla base di calcolo di tale quota di pensione, non rinvenendosi nei DD.PP.RR. n. 202 e 204 un’esplicita previsione in tal senso.

### 3. ULTERIORI PRECISAZIONI

L’emolumento *una tantum* non ha effetto sul calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui all’articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Quanto precede, con riguardo ad entrambi i termini del rapporto differenziale sotteso al calcolo dell’indennità in questione, ossia la retribuzione spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’interessato (minuendo) ed il trattamento di quiescenza virtuale percepito (sottraendo).

Anche ai fini dell’indennità di buonuscita (TFS), non si rilevano i presupposti per l’inclusione nella relativa base di calcolo, stante il difetto di una esplicita statuizione normativa; d’altronde, il calcolo di tale prestazione presuppone voci retributive di natura fissa e continuativa, giusta l’elencazione di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

### 4. MODALITÀ PROCEDURALI

Per il personale dirigente collocato in ausiliaria e che sia attualmente amministrato in regime di trattamento provvisorio, ai sensi dell’articolo 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la cui pensione sia già stata meccanizzata antecedentemente all’erogazione

dell'emolumento *una tantum* in discorso, si provvederà a computare il beneficio in sede di liquidazione del trattamento di pensione mediante decreto definitivo.

Analogamente, si procederà per il personale avente titolo che abbia terminato il periodo di ausiliaria con conseguente trasferimento della relativa partita pensionistica all'INPS, procedendo, all'occorrenza (e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa), a rielaborare un nuovo decreto di pensione definitiva, qualora sia stato emesso un primo provvedimento, precedentemente alla corresponsione dell'assegno in contesto.

Quanto, invece, alla dirigenza militare collocata, nel frattempo, direttamente nella riserva/congedo assoluto, per la definizione del cui trattamento pensionistico è competente l'INPS, codesti Centri Pensionistici avranno cura di dar corso alle opportune variazioni sulla piattaforma "Passweb" mediante aggiornamento del c.d. "Ultimo Miglio", per sopravvenuta variazione contrattuale.

#### 5. DIVULGAZIONE

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dir. gen. dott.ssa Antonella ISOLA